



Bolzano, 07 maggio 2020.

Redatto da:
Fulvio Roseano
Tel. 0471 411 416
Fulvio.Roseano@provincia.bz.it

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di II grado a carattere
statale
PROVINCIA

Criteri di nomina dei Presidenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado per l'anno scolastico 2019/2020.

CIRCOLARE DEL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO

Si impartiscono le seguenti disposizioni relative alla nomina dei Presidenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico 2019/2020.

1) Personale obbligato alla presentazione della scheda di partecipazione agli esami di Stato per la nomina a Presidente.

- I Dirigenti scolastici in servizio preposti ad Istituti di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale ovvero ad Istituti di istruzione a carattere statale nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti preposti ai Convitti nazionali.

2) Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione agli esami di Stato per la nomina a Presidente.

- I Dirigenti scolastici in servizio preposti a Istituti del primo ciclo di istruzione a carattere statale;
- I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;
- I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
- I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
- I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;



- I Dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, collocati a riposo da non più di tre anni;
- I Dirigenti scolastici di Istituti del primo ciclo di istruzione a carattere statale, collocati a riposo da non più di tre anni;
- I docenti, già di ruolo in Istituti di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, collocati a riposo da non più di tre anni;
- I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale con rapporto di lavoro a tempo parziale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- I docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- I docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo. *Non possono presentare istanza di nomina in qualità di Presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame;*
- I docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge n. 104 del 1992 e s.m.i. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- I docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in Istituti di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di Presidente dall'articolo 4 del D.M. n.183 del 05 marzo 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

Si precisa che sono gentilmente invitati alla presentazione della scheda per la nomina a Presidente tutti i docenti con almeno 10 anni di ruolo.

Non possono compilare la scheda per la nomina a Presidente **i docenti già designati commissari interni** dai rispettivi consigli di classe.

3) Nomina dei componenti le commissioni degli esami di Stato.

- La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.
- Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

4) Preclusioni alla nomina in qualità di Presidente.

Ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 183 del 2019, i Presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:



- Nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- Nelle scuole a carattere statale o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di Presidente o di commissario esterno;
- Nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).

5) Condizioni personali ostative all'incarico di Presidente.

Ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 183 del 2019, sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente:

- Avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
- Avere in corso procedimenti disciplinari;
- Essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
- Essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
- Essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- Essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
- Essere in aspettativa o distacco sindacale.

È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente a:

- Docenti designati commissari;
- Personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di Presidente di commissione degli esami di Stato;
- Personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e sia rientrato in servizio dopo il 30 aprile 2020;
- Personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

6) Personale non utilizzato nelle operazioni d'esame.

- **Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale Dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2020.**
- I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici e i Dirigenti scolastici acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.



7) Obbligo di espletamento dell'incarico.

Si ricorda che, la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi di servizio propri del personale direttivo e docente della scuola.

Non è pertanto consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio, **ogni inosservanza sarà suscettibile di valutazione sotto il profilo disciplinare.**

Si precisa che in caso di necessità potranno essere nominati Presidente di commissione anche docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato **con almeno 10 anni di servizio in ruolo**, in quanto aventi titolo alla nomina.

Si ricorda inoltre che il personale direttivo e docente **non utilizzato nelle operazioni d'esame** non potrà fruire delle ferie e delle giornate di riposo **prima del 30 giugno, in quanto potrà essere utilizzato per la sostituzione di Presidenti,**

8) Priorità di nomina.

Per le nomine dei **Presidenti** di commissione degli esami di Stato si procederà secondo il seguente ordine di precedenza:

- 1) Dirigente scolastico di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, di convitto nazionale o di Istituto comprensivo statale nel quale funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
- 2) Dirigente scolastico preposto ad Istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado;
- 3) Docente di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato** con almeno 10 anni di servizio di ruolo, compreso in una graduatoria di merito nei concorsi per Dirigente scolastico nella scuola secondaria di secondo grado;
- 4) Docente di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato** con almeno 10 anni di servizio di ruolo, che abbia svolto per almeno 1 anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di Dirigente scolastico nella scuola secondaria di secondo grado;
- 5) Docente di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato** con almeno 10 anni di servizio di ruolo, che abbia svolto per almeno 1 anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del Dirigente scolastico nella scuola secondaria di secondo grado;
- 6) Docente di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato** con almeno 10 anni di servizio di ruolo. Tra tale categoria di personale avranno la precedenza i docenti provvisti di laurea quadriennale o specialistica;
- 7) Dirigente scolastico di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale o di convitto nazionale, collocato a riposo da non più di tre anni;
- 8) Dirigente scolastico di Istituto di istruzione del primo ciclo a carattere statale, collocato a riposo da non più di tre anni;
- 9) Docente di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale, collocato a riposo da non più di tre anni.

Sarà data la precedenza alla nomina dei Presidenti di commissione che sono inclusi nell'elenco provinciale dei Presidenti.



Si precisa che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco provinciale, il Sovrintendente scolastico può nominare personale non inserito in tale elenco e avente i requisiti necessari per la nomina.

Il personale direttivo e docente potrà esprimere sulla relativa scheda di partecipazione fino a tre sedi di preferenza; potranno essere indicate soltanto sedi situate nell'ambito della provincia di Bolzano; tali preferenze tuttavia non saranno considerate vincolanti, dovendo l'Amministrazione perseguire l'obiettivo prioritario della regolare costituzione delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato; **si ribadisce pertanto che non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Ogni inosservanza sarà suscettibile in sede di valutazione sotto il profilo disciplinare.**

Il Sovrintendente scolastico

Firmato digitalmente da: ^{Vincenzo Gullotta}VINCENZO GULLOTTA
Data:07/05/2020 15:56:03

